



CITTA' DI BARI

MUNICIPIO IV

SESSIONE ORDINARIA

SEDUTA DI 1^ CONVOCAZIONE

DELIBERAZIONE N. 2021/00003 DEL 15/03/2021

**OGGETTO : PARERE REGOLAMENTO CANONE CONCESSIONE OCCUPAZIONE
AREE E SPAZI DEMANIO E PATRIMONIO INDISPONIBILE**

L'anno duemilaventuno il giorno 15 del mese di marzo, alle ore 10:15 ,con continuazione nei locali del Municipio, regolarmente convocato, si è riunito in seduta pubblica

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

All'inizio della trattazione dell'argomento specificato in oggetto, sono presenti:

IL PRESIDENTE

ALBERGO DOTT.SA GRAZIA

I CONSIGLIERI

N	COGNOME E NOME	Pres
1	ABBINANTE Mariella	SI
2	BALZANO Sig. Giuseppe	SI
3	BURDI Vincenzo	SI
4	CASCIONE Giulio	SI

N	COGNOME E NOME	Pres
7	MASELLI Giuseppe Roberto	SI
8	MENOLASCINA Sig. Vito Antonio	SI
9	QUARANTA Sig. Michelangelo	SI
10	QUARANTA Sig. Nicola	SI

5	FAVIA Annalisa	SI	11	SALIANO Sig. Vito	SI
6	FUMAI Domenico	NO	12	SCARDIGNO Orsola	SI

Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario, il Dirigente Luciana Cazzolla .

Totale presenti: n. 11 su n. 12 consiglieri assegnati

Assenti : Domenico Fumai

Il Presidente della 1 CCP, riferisce:

Con nota protocollo 57627/2021 del 5/3/2021 ricevuta dalla Ripartizione Tributi si chiedeva di esprimere parere ex art.55 del Regolamento sul decentramento amministrativo, per l'APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE (LEGGE N. 160/2019 COMMA 837 E SS.).

La 1 CCP nella seduta del 10/03/2021 ha espresso parere favorevole a maggioranza dei suoi presenti.

Esaminata la documentazione pervenuta, al fine di giungere ad una seria e motivata valutazione del parere che il Consiglio del Municipio è chiamato ad esprimere, acquisite tali indicazioni, tanto si rassegna al Consiglio per le definitive determinazioni in merito.

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

- UDITA la relazione del Presidente;
- PRESA VISIONE della documentazione pervenuta;
- SENTITI i diversi interventi;

- VISTO il verbale della 1 CCP del 10/3/21
- PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato omesso il parere del Direttore della Municipio, trattandosi di mero atto di indirizzo;
- ASCOLTATA la proposta finale formulata dal Presidente;
- VISTO il vigente Regolamento sul Decentramento Amministrativo;

DELIBERA

- 1) **ESPRIMERE, parere** proposta

- 2) **DARE MANDATO** alla Direzione del Municipio di inviare per competenza alla Ripartizione tributi

PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 COMMA 1° DEL D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

PARERE :

Bari,

IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO

()

2) **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

PARERE :

Bari,

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

()



COMUNE DI BARI

Ripartizione Tributi

Bari, data di segnatura del protocollo

Questo documento viene trasmesso
esclusivamente a mezzo e-mail
(art. 47 Codice Amministrazione Digitale
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.)

Ai Sigg.ri Presidenti dei Municipi
1 - 2 - 3 - 4 - 5
Ai Sigg.ri Direttori dei Municipi
1 - 2 - 3 - 4 - 5
e, p.c. Al Sig. Sindaco
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Al Sig. Assessore alle Risorse Finanziarie
Al Sig. Segretario Generale
LORO SEDI

OGGETTO: Proposta di deliberazione 2021/150/00004 recante "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE (LEGGE N.160/2019 COMMA 837 E SS.)". Richiesta Parere.

Si informano le SS.LL. che la scrivente direzione ha predisposto l'atto istruttorio non provvedimentale specificato in oggetto, sottoscritto digitalmente, che si compie alla presente.

Con la presente, pertanto, si richiede ai sensi dell'art. 55 del vigente Regolamento sul decentramento amministrativo l'espressione del parere di competenza di ciascun Municipio.

A tal proposito, al fine di assicurare la celere approvazione del Regolamento, **si chiede l'espressione del predetto parere nel termine ridotto di dieci giorni**, così come previsto dal suddetto art.55, in ragione dell'imminente entrata in vigore del nuovo canone e della conseguente esigenza dell'Ente di poter disporre della nuova disciplina, anche tariffaria, coerente con le scadenze di legge.

Si resta, pertanto, in attesa di ricevere nel predetto termine di dieci giorni, le deliberazioni dei Consigli (o, in ogni caso, il dispositivo ed il numero della deliberazione) affinché possano essere allegate alla proposta di deliberazione consiliare di cui trattasi e possa avviarsi il relativo iter per l'approvazione in Consiglio Comunale.

Restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento, si ringrazia sin d'ora per la proficua collaborazione.

Cordialità.

IL DIRETTORE

Dott. Giuseppe Ninni

Firmato digitalmente da: Giuseppe Ninni
Data: 05/03/2021 10:16:12



COMUNE DI BARI
Proposta di Deliberazione
2021/150/00004

Ripartizione Tributi

Data Redazione Proposta: 04/03/2021
Assessore: Alessandro D'Adamo
Altri Settori:

Estensore: Silvia Muciaccia
Responsabile Proponente: Giuseppe Ninni

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE (LEGGE N. 160/2019 COMMA 837 E SS.)

Responsabili procedimento	Data Visto
Dirigenti	Data Firma Digitale
Assessori	Data Firma Digitale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

Su proposta dell'Assessore alle Risorse Finanziarie Dott. Alessandro D'Adamo e sulla base dell'istruttoria condotta dal Direttore della Ripartizione Tributi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *“i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 comma 837, *“A decorrere dal 2021 i Comuni e le città metropolitane istituiscono , con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”*;

- ai sensi del comma 838, *“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639,667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*.

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del*

decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *“Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”;*

- Il canone c.d. “mercatale” di cui al comma 837 è dovuto al Comune *“dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata”* (comma 840). Il canone è determinato dal Comune *“in base alla durata , alla tipologia, alla superficie espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.”*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone mercatale ai sensi dell'art. 1 comma 837, in luogo dei prelievi precedentemente vigenti e che confluiscono nella nuova entrata (TOSAP e Tari Giornaliera limitatamente alle occupazioni temporanee correlate ai mercati), quale fattispecie di entrata in deroga alla disciplina del canone unico patrimoniale, il cui Regolamento è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09/2021.

CONSIDERATO ALTRESI' che i profili afferenti al rilascio delle concessioni e ai procedimenti amministrativi connessi trovano compiuta disciplina nel Regolamento dei mercati e delle fiere di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 19.03.2009, nonché nella disciplina generale di cui al Regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico adottato con Deliberazione n. 51 del 07.07.2011 e che il regolamento che si propone di approvare a tali atti espressamente fa rinvio;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, in forza della quale *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello*

conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe” e che tale norma è da ritenersi applicabile anche al canone mercatale, ancorché nel rispetto dei limiti imposti dall’art. 1 comma 843 ss. L. 160/2019.

CONSIDERATA LA NECESSITA’ di istituire il canone mercatale, rimettendo alla successiva deliberazione della Giunta Comunale la determinazione delle tariffe, da quantificarsi alla luce dei criteri individuati nel regolamento di cui si propone l’approvazione, tramite l’applicazione dei coefficienti moltiplicatori delle tariffe standard predeterminate dal legislatore ai commi 841 e 842 e secondo la disciplina dettata dal comma 843;

VISTA la proposta di regolamento per l’applicazione del canone mercatale che si articola in nn. 21 articoli.

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone mercatale in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti delle tariffe standard predeterminate dal legislatore, al fine di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con i previgenti prelievi che confluiscono nel canone;

RITENUTO di proporre l’approvazione del Regolamento per l’istituzione e la disciplina di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (legge n. 160/2019 art. 1 comma 837 e ss.) con decorrenza di applicazione delle disposizioni regolamentari dal 1 gennaio 2021.

VISTO l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e’ stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,*

anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che, pertanto, i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone mercatale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;
- il D.M. del 13.01.2021 con cui il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 è stato ulteriormente differito al 31.03.2021 e fatte salve ulteriori proroghe adottate dal legislatore nelle more dell'adozione della presente deliberazione;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

DATO ATTO che con nota prot.n. ____ del ____ a firma del Direttore della Ripartizione Tributi, allegata alla presente, è stato richiesto ai Municipi, in funzione consultiva, l'espressione del competente parere ai sensi dell'art. 55, lettera a) del vigente Regolamento sul decentramento amministrativo, nel termine ridotto di 10 giorni previsto dal medesimo articolo 55, in ragione

dell'imminente entrata in vigore del nuovo canone e della conseguente esigenza di poter disporre della nuova disciplina, anche tariffaria, coerente con le scadenze di legge;

VISTI i seguenti pareri resi dai Municipi pervenuti entro la data di adozione del presente atto:
_____;

VISTO il parere favorevole, espresso in data _____ dal Responsabile della Ripartizione Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso in data _____ dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile, per i riflessi diretti sulla situazione e programmazione economico-finanziaria dell'Ente;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012, reso in data _____;

DATO ATTO che per assicurare il rispetto dei termini di legge connessi con la gestione e riscossione del nuovo canone, occorre avvalersi della facoltà concessa dell'art.134, c.4, del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTAZIONE espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **APPROVARE** il *Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 837-845, composto di n. 21 Articoli, riportato nella presente proposta per costituire parte integrante e sostanziale, come allegato A);
3. **DISPORRE** che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle obbligazioni tributarie maturate sino al 31/12/2020:
 - A. Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 18.12.2006 e ss.mm.ii.;

B.. Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 01.02.2007 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP;

5. **DARE ATTO** che il presente Regolamento è integrato dai regolamenti comunali dell'Ente, cui espressamente lo stesso rinvia;
6. **DARE ATTO** che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
7. **STABILIRE** che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
8. **DISPORRE** l'invio della presente Deliberazione alla Segreteria Generale per la raccolta e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Bari;



COMUNE DI BARI

REGOLAMENTO

**PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE**

(Legge 160/2019 comma 837)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Articoli

Articolo 1	4
Oggetto.....	4
Articolo 2	4
Disposizioni generali.....	4
Articolo 3	4
Presupposto del canone	4
Articolo 4	4
Soggetto legittimato alla riscossione del Canone	4
Articolo 5	5
Soggetto passivo	5
Articolo 6	5
Commercio su arre pubbliche	5
Articolo 7	5
Disciplina delle occupazioni e rilascio dell'autorizzazione	5
Articolo 8	5
Criteri per la determinazione della tariffa.....	5
Articolo 9	6
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	6
Articolo 10.....	6
Criteri per la determinazione delle tariffe annuali	6
Articolo 11.....	7
Criteri per la determinazione delle tariffe giornaliere.....	7
Articolo 12.....	8
Determinazione del canone e riduzioni.....	8
Articolo 13.....	8
Modalità e termini per il pagamento del canone	8
Articolo 14.....	9
Accertamenti - Recupero canone	9
Articolo 15.....	10
Indennità.....	10
Articolo 16.....	10
Sanzioni.....	10
Articolo 17.....	10
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	10
Articolo 18.....	11

Sospensione dell'attività' di vendita	11
Articolo 19.....	11
Autotutela.....	11
Articolo 20	11
Riscossione coattiva	11
Articolo 21.....	11
Disposizioni transitorie e finali	11

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate intendendosi per tali quelli ove i posteggi sono costituiti da stalli aperti e non da locali commerciali (box mercati coperti).
2. Nelle aree comunali, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si comprendono i tratti di strada situati all'interno del centro abitato del Comune di Bari, come individuato dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 282 del 01.06.2011 e dai suoi successivi aggiornamenti.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4

Soggetto legittimato alla riscossione del Canone

1. Il soggetto legittimato all'applicazione e alla riscossione del Canone è il Comune di Bari per tutte le occupazioni delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, come individuate dall'art. 1 comma 2 del presente regolamento.
2. In caso di gestione diretta, al fine della razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone mercatale. La medesima designazione compete alla Giunta Comunale in relazione al canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di diffusione dei messaggi pubblicitari disciplinato con il Regolamento approvato con Deliberazione

Consiglio Comunale n. 09 del 01.02.2021; il funzionario responsabile dell'entrata sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

3. Nel caso di gestione in concessione ai soggetti di cui all'art. 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al soggetto affidatario.

4. Il Comune di Bari ai sensi dell'art. 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ad un soggetto di quelli individuati all'art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997.

5. Il Comune di Bari può, altresì, nell'ambito della gestione diretta, appaltare alcuni segmenti di attività a soggetti esterni nel rispetto delle norme in materia di appalti e delle altre disposizioni di Legge in materia di gestione e riscossione delle entrate.

Articolo 5

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 6

Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.
2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico e del relativo pagamento del canone.

Articolo 7

Disciplina delle occupazioni e rilascio dell'autorizzazione

1. Per le disposizioni che disciplinano le modalità, i limiti e i termini, nonché il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere per l'esercizio del commercio su area pubblica si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2009, al Regolamento sull'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51/2011 ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 8

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone mercatale è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade e delle aree del territorio comunale occupate;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione, limitatamente alle occupazioni giornaliere;

d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 9

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento alla classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine come deliberata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09/2021.

Articolo 10

Criteri per la determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area, alle caratteristiche delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata, nonché in base al maggiore o minore impatto ambientale delle occupazioni, in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano.

2. La **tariffa standard annua** di riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019 e ss.mm.ii., pari ad euro 60,00. La tariffa standard è la base attraverso la quale, tramite l'uso di coefficienti moltiplicatori, si determinano le **tariffe ordinarie annuali**. Le tariffe ordinarie variano in ragione delle categorie delle strade e degli spazi pubblici comunali, del coefficiente territoriale di cui al comma successivo e del coefficiente tipologico di cui comma 4 del presente articolo. Le tariffe ordinarie annuali sono definite con delibera di Giunta Comunale su base annuale per unità di spazio occupato ed espresse in metri quadrati o lineari.

3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa, in relazione alla zona di territorio occupata, sono quelli deliberati dalla Giunta Comunali ai sensi dell'art. 27 comma 3 del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09/2021, in base ai criteri fissati dall'art. 9 del medesimo regolamento.

4. La Giunta Comunale delibera inoltre annualmente i valori dei coefficienti moltiplicatori delle tariffe ordinarie annuali, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 5, in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche delle singole fattispecie di occupazione soggetta all'applicazione di cui all'art. 1 del presente regolamento. E' fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di introdurre un coefficiente moltiplicatore in ragione dell'entità della superficie, al fine di garantire l'invarianza di gettito.

5. Nel caso in cui l'occupazione di cui all'art. 1 del presente regolamento ricada su strade od aree classificate in differenti categorie e/o microzone, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria e/o microzona più elevata.

6. Qualora, per effetto dell'applicazione dei coefficienti moltiplicatori di cui al comma 3 e al comma 4 del presente articolo, la tariffa standard individuata dal legislatore all'art. 1 comma 841 L. n. 160/2019 subisca un aumento superiore al 25%, la tariffa ordinaria applicabile è contenuta nel limite di aumento del 25% consentito dell'art. 1 comma 843 L. n. 160/2019.

7. Le tariffe ordinarie del Canone di cui al presente regolamento sono approvate dalla Giunta Comunale entro il termine ultimo previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità alle disposizioni di Legge nazionale e a quanto disposto dal presente Regolamento.

8. In sede di prima applicazione del Canone, in assenza di Deliberazione da parte della Giunta Comunale si applicano le tariffe standard previste dalla normativa nazionale. Nel caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al comma 7, queste ultime si intendono prorogate di anno in anno.

9. Le tariffe ordinarie possono essere rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Comunale di modificarne l'importo.

Articolo 11

Criteria per la determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area, alle caratteristiche delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata, nonché in base al maggiore o minore impatto ambientale delle occupazioni, in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano.

2. La **tariffa standard giornaliera** di riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019 e ss.mm.ii., pari ad euro 1,30. La tariffa standard è la base attraverso la quale, tramite l'uso di coefficienti moltiplicatori, si determinano le **tariffe ordinarie giornaliere**. Le tariffe ordinarie variano in ragione delle categorie delle strade e degli spazi pubblici comunali, del coefficiente territoriale di cui al comma successivo e del coefficiente tipologico di cui comma 4 del presente articolo. Le tariffe ordinarie giornaliere sono definite con delibera di Giunta Comunale su base annuale per unità di spazio occupato ed espresse in metri quadrati o lineari.

3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa, in relazione alla zona di territorio occupata, sono quelli deliberati dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 28 comma 3 del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09/2021, in base ai criteri fissati dall'art. 9 del medesimo regolamento.

4. La Giunta Comunale delibera inoltre annualmente i valori dei coefficienti moltiplicatori delle tariffe ordinarie giornaliere, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 3,00, in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche delle singole fattispecie di occupazione soggetta all'applicazione del canone di cui all'art.1 del presente regolamento. E' fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di introdurre un coefficiente moltiplicatore in ragione dell'entità della superficie, al fine di garantire l'invarianza di gettito.

5. Nel caso in cui l'occupazione di cui all'art. 1 del presente regolamento ricada su strade od aree classificate in differenti categorie e/o microzone, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria e/o microzona più elevata.

6. Qualora, per effetto dell'applicazione dei coefficienti moltiplicatori di cui al comma 3 e al comma 4 del presente articolo, la tariffa standard individuata dal legislatore all'art. 1 comma 842 L. n. 160/2019 subisca un aumento superiore al 25%, la tariffa ordinaria applicabile è contenuta nel limite di aumento del 25% consentito dell'art. 1 comma 843 L. n. 160/2019.

7. Le tariffe ordinarie del Canone di cui al presente regolamento sono approvate dalla Giunta Comunale entro il termine ultimo previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità alle disposizioni di Legge nazionale e a quanto disposto dal presente Regolamento.

8. In sede di prima applicazione del Canone, in assenza di Deliberazione da parte della Giunta Comunale, si applicano le tariffe standard previste dalla normativa nazionale. Nel caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al comma 7, queste ultime si intendono prorogate di anno in anno.

9. Le tariffe ordinarie possono essere rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Comunale di modificarne l'importo.

Articolo 12

Determinazione del canone e riduzioni

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie

2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

3. La superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 13

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice. Al fine della semplificazione degli adempimenti a favore dei contribuenti, qualora non risulti possibile per ragioni tecniche o contingenti provvedere al pagamento a mezzo della piattaforma indicata al comma precedente è ammesso comunque il versamento con l'utilizzo di una delle altre modalità di pagamento previste dall'art. 2-bis, del Dl. n. 193/2016. Il versamento del Canone deve essere effettuato direttamente nelle disponibilità dell'Ente.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione e, comunque prima dell'effettuazione dell'occupazione.

3. Per le occupazioni temporanee periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.3 – 30.06 – 30.9 – 31.12.

4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.03 - 30.06 - 30.09 - 31.12, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

6. La variazione della titolarità della concessione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate. In alternativa il soggetto subentrante può accollarsi il debito del soggetto uscente, senza liberazione di quest'ultimo fino all'avvenuto integrale pagamento, che deve essere saldato in un'unica soluzione prima del rilascio del provvedimento di variazione della titolarità, all'interno del quale deve essere data evidenza dell'accollo.

7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate. Si applicano altresì le disposizioni in materia di possibilità di accollo del debito previste dal precedente comma.

8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui agli artt. 16 e 18 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

10. Relativamente alle occupazioni temporanee ricorrenti e alle occupazioni permanenti, per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 14 **Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o, qualora previsto dal contratto di affidamento, al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 15 Indennità

1. In caso di occupazioni abusive è previsto, oltre all'obbligo di pagamento del canone, l'applicazione di un'indennità del 50% dell'importo del Canone dovuto.

2. L'indennità è riscossa unitamente al Canone non versato. Ai fini del primo comma del presente articolo, ai sensi dell'art. 1 comma 821 lett. g) della Legge n. 160/2019, si presumono permanenti le occupazioni realizzate con manufatti di carattere stabile e temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

Articolo 16 Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.

2. L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere:

- a. una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale è pari al 50% del Canone non versato ed il massimo edittale corrisponde al 200% del Canone non versato. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689;
- b. le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

3. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento si applica una sanzione pari al 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi come per legge, secondo il procedimento di irrogazione disciplinato dalla L. n. 689/1981.

Articolo 17 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, fatte salve le contestazioni delle relative violazioni, ordina la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, la Ripartizione comunale competente provvede, direttamente e in danno del concessionario, al ripristino dello status quo ante secondo quanto disciplinato dal Regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 07.07.2011.

2. In alternativa alla procedura di cui al comma precedente, la Ripartizione comunale competente può direttamente procedere al ripristino dello status quo ante con oneri a carico dei soggetti che hanno

effettuato le occupazioni, previa redazione del processo verbale di constatazione redatto dal competente pubblico ufficiale.

Articolo 18

Sospensione dell'attività di vendita

1. Per l'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente della ripartizione competente al rilascio delle concessioni dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il posteggio sul quale la violazione è stata commessa.

2. In caso di affidamento in concessione del servizio di riscossione del canone, il controllo periodico della gravità della violazione o della recidiva previsto dall'art. 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è carico del soggetto affidatario, che è tenuto a rimettere al dirigente della ripartizione competente al rilascio delle concessioni, periodici report dei controlli effettuati, per i conseguenti adempimenti.

Articolo 19

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 20

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019 e dell'art. 7, comma *gg-quater*), del Dl. n. 70/2011.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 21

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2021, fatte salve successive modifiche legislative.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si intendono integralmente richiamate le vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
3. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
4. Sono in ogni caso fatte salve le successive modifiche e integrazioni legislative.
5. Tutte le Direzioni Comunali, che in base al funzionigramma del Comune di Bari hanno competenze trasversali nella gestione amministrativa del canone mercatale, sono responsabili della corretta applicazione del presente regolamento, anche al fine di ottimizzare le procedure e di garantire la tempestiva comunicazione di ogni informazione rilevante ai fini dell'applicazione del canone alla struttura comunale incaricata della riscossione, onde assicurare la corretta individuazione della platea impositiva e il conseguente gettito a disposizione dell'Ente.
6. Con esclusivo riferimento all'anno 2021, il termine di versamento del 31 marzo di cui al comma 3 e al comma 4 dell'art. 13 è differito al 30 aprile, fermi restando gli altri termini di versamento.

Passiamo alla discussione del quarto Punto all'Ordine del Giorno: "Approvazione Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone di Concessione per l'occupazione delle aree degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Richiesta parere".

Consigliere Quaranta

Presidente, chiedo scusa, ma forse perché qua non è che si sente granché bene, ma a quanto esposto pocanzi dal Consigliere Saliano che mi sembrano tutte cose che innanzitutto corrispondo a verità e poi oltretutto sono basate sul buon senso e quindi sono argomentate bene, ma qual è stata la vostra risposta, non l'ho sentita io o non c'è stata?

Presidente

Quale risposta?

Consigliere Quaranta

Il Consigliere Saliano, se ho capito bene, ha detto che quello che noi dobbiamo votare è se ammettere subito un Ordine del Giorno o se posticiparlo alla seduta successiva, ma di ammetterlo devono essere ammessi tutti, diciamo, obbligatoriamente, almeno mi è sembrato di capire, c'è stata una risposta da parte vostra o no su questo quesito?

Presidente

No, non c'è stata una risposta.

Consigliere Quaranta

Eh, va beh, allora di che stiamo parlando? Addirittura, quindi se uno si sforza di enunciare delle cose di buon senso e (voci sovrapposte) perché poi la circostanza che ha detto il Consigliere Saliano la ricordo pure io che la discussione era tutta inerente, diciamo la data della discussione, ma non se si dovesse discutere o meno.

Presidente

Allora da quello che io interpreto all'art. 55, vi leggo il passaggio: "Il Consiglio decide se porre tale Ordine del Giorno in discussione" in ogni caso facendo tesoro anche della richiesta che ha formulato il Consigliere Cascione alla Dirigente su sollecitazione durante diversi di voi nella Commissione congiunta, di fare chiarezza su questo, non avendo noi nel nostro Regolamento sul decentramento amministrativo indicazioni in tal senso, per questo diciamo non è stato risposto perché avevo già letto prima questo stralcio dell'art. 55 che potrebbe essere interpretato come l'ho interpretato e cioè che il Consiglio decide a maggioranza dei presenti se porre tale Ordine del Giorno, quindi va in contrasto con quello che sostiene il

Consigliere Saliano, ad ogni modo noi abbiamo detto che ci riserviamo di fare un approfondimento in tal senso e quindi non ho risposto no perché e quindi con chi è più competente di noi, no perché non volessi rispondere, assolutamente, ma perché io la mia risposta l'ho data già prima, ma ci riserviamo di fare un ulteriore approfondimento, quindi è una richiesta ufficiale che noi formalizziamo, tutti credo, alla Dirigente oltre che sono in prima persona coinvolta in questo, solo per questo Consigliere Quaranta.

Consigliere Saliano

Sì, d'accordo però intanto è stato bocciato l'Ordine del Giorno, cioè non viene messo in discussione l'Ordine del Giorno, questo è il punto.

Presidente

Ma potrà ripresentare.

Consigliere Saliano

Va beh, passano i mesi, passano gli anni (voci sovrapposte).

Consigliere Quaranta

Che assurdità.

Consigliere Favia

Ma scusatemi, voglio dire una cosa, ma se la Presidente è andata avanti con gli argomenti, ma perché oggi ogni qualvolta si ritorna sempre indietro, parliamo sempre che un Consiglio costa, oggi più volte vedo le figure del gambero, cioè perdonatemi, però la Presidente è andata avanti, ha esaudito le risposte, ma perché ritornare indietro di nuovo su un argomento? È una riflessione.

Consigliere Quaranta

Ma fatemi capire, c'è uno sconto su quei Consigli che la Presidente ha convocato monotematici per dare un parere obbligatorio (voci sovrapposte).

Consigliere Favia

Consigliere Quaranta può anche non alzare la voce perché io non sto gridando, ma quello che voglio dire è che comunque anche lei altre volte ha sottolineato sulla brevità dei Consigli, oggi non si sta verificando questo, se la Presidente è andata avanti con l'argomento all'Ordine del Giorno, non c'è bisogno di ritornare indietro perché si vuol far avere 5 minuti di visibilità, che non sono 5 oggi sono 2 ore, quindi andiamo avanti.

Consigliere Quaranta

Cioè, ma noi dobbiamo continuare a sentirci offesi in questo modo, visibilità? Ma chi va in cerca di visibilità?

Noi stiamo esponendo una serie di problemi seri su cui voi continuate a non rispondere perché non ce le avete le risposte, questo è.

Consigliere Favia

La Presidente è stata abbastanza esaustiva menzionando l'art. 55, se poi lei non è (voci sovrapposte).

Presidente

Consiglieri, vi chiedo scusa se interrompo i vostri interventi, quindi riposto all'Ordine del Giorno, al Punto 4 all'Ordine del Giorno: "Approvazione Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone di Concessione per l'occupazione delle aree degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Richiesta parere". La parola al Presidente della prima CCP.

Consigliere Maselli

Sì, Presidente un secondo solo.

Presidente

Si avvicini al microfono la sentiamo male.

Consigliere Maselli

Sì, mi sentite? Allora con nota prot. 57627 del 2021, del 5 marzo 2021 ricevuto dalla ripartizione tributi si chiedeva di esprimere parere ex art. 55 del Regolamento sul decentramento amministrativo per l'approvazione del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, legge n 160/2019, comma 837, la prima CCP nella seduta del 10 marzo ha espresso parere favorevole a maggioranza dei suoi presenti, quindi esaminata la documentazione pervenuta al fine di giungere a una serie motivata valutazione del parere che il Consiglio del Municipio è chiamato ad esprimere, acquisire tali indicazioni tanto si rassegna al Consiglio per le definite determinazioni in merito. Grazie, Presidente.

Presidente

Grazie. Ci sono interventi? Consigliere Saliano vuole parlare? No, sembrava che volesse parlare. Se non ci sono interventi possiamo passare alla votazione, salvo che qualcuno abbia dichiarazione di voto da fare. No, allora possiamo procedere con l'appello.

Ci sentite? Dirigente l'appello nominale per la votazione.

Direttore

Sì, mi sentite? Allora votiamo per il n. 4, per l'approvazione del Regolamento?

Presidente

Sì.

Direttore

Allora:

Abbinata Mariella, astenuta.

Balzano Giuseppe, favorevole.

Burdi Vincenzo, astenuto.

Cascione Giulio, favorevole.

Favia Annalisa, favorevole.

Maselli Giuseppe, favorevole.

Menolascina Vito Antonio, favorevole.

Quaranta Nicola, astenuto.

Saliano Vito, favorevole.

Scardigno Orsola, favorevole.

Presidente Albergo Grazia, favorevole.

Allora il Punto 4 per i seguenti voti: 7 favorevoli e 4 astenuti.

Presidente

Il Consiglio del Municipio (voci sovrapposte) Presidente della prima CCP, presa visione della documentazione pervenuta, sentiti diversi interventi, visto il verbale

della prima CCP dei 10/3/21, preso atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato messo il parere del Direttore del Municipio trattandosi di un atto di indirizzo, visto il vigente Regolamento sul decentramento amministrativo delibera di esprimere parere favorevole con voti 7 favorevoli e 4 astenuti e delibera di dare mandato alla Direzione del Municipio di inviare per competenza la ripartizione tributi.

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
Grazia Albergo

IL DIRIGENTE
Luciana Cazzolla

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 09/04/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario verbalizzante
Luciana Cazzolla

Bari, 09/04/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 09/04/2021 al 23/04/2021.

L'incaricato

Bari,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Il Direttore di Municipio
Luciana Cazzolla

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>